



Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.

Unione Sindacati Autonomi Europei



UFFICIO DI PRESIDENZA E UFFICIO NAZIONALE LEGALE E CONSULENZA LEGALE

Sede di Modena
Via del Giaggiolo, 16 - 41010 Mode
tel/fax 0257760267
@ mail: consulenzalegale@diccap.it
@pec mail: ufficiogleale@pec.diccap.eu

ANALISI DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO FUNZIONI LOCALI

UNA VITTORIA PER IL COMPARTO DI PIRRO

Con questo primo atto, incominceremo ad analizzare l'articolato del novello dettato contrattuale, cercheremo, al fine di rendere comprensibile a tutte le lavoratrici e lavoratori, di capire cosa statuiscono le previsioni del patto, con estrema chiarezza, franchezza e scevri da ogni preconcetto.

E' doveroso però prendere a riferimento quanto reso pubblico da alcuni sindacati sulle vittorie ottenute: *“Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata”*

- *Art.2 comma 4 Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.”*

Ci risiamo stati quasi 10 anni senza rinnovo, con questo comma, tenendo conto delle ristrettezze economiche e della demonizzazione dei pubblici dipendenti, si è data una giustificazione giuridica all'immobilismo programmato di una delle parti contrattuali.

Facciamo un piccolo grande passo indietro; le norme che regolano il nostro rapporto di lavoro sono quelle del codice civile, un semplice contratto di compravendita: il lavoratore vende la sua prestazione lavorativa intellettuale o manuale, il datore dà il corrispettivo, se le situazioni mutano ed una delle parti disdice il contratto, la prassi vuole che vengano contrattualizzate nuove clausole che rappresentino punto di incontro tra chi vende e chi compra (chiediamo scusa per la crudezza) e quindi per continuare il negozio giuridico stipulare nuovo contratto.

Si è persa allora l'opportunità di porre seri paletti ai mancati rinnovi sine die o no? Qualcuno dirà be però esiste comunque l'istituto della vacanza contrattuale rimasto vigente, certamente sì! Ma quanti Enti nell'incertezza economica che regna sovrana hanno applicato questo istituto? A differenza del comparto funzioni centrali negli enti del nostro comparto una risibile quantità. Ergo a voi trarre le conclusioni.

- *Art.3 rubricato Obiettivi e strumenti al comma 1 è previsto il sistema delle relazioni sindacali.....omissis comma 2 Attraverso il sistema delle relazioni sindacali – si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori. Comma 3 omissis le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali a) partecipazione; b) contrattazione integrativa...omissis comma 4la partecipazione si articola, a sua volta, in: informazione; confronto.*
- *Art.4 Informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.....omissis*
- *Art.5 Confronto è la modalità attraverso la quale si istaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende*

adottare.....il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

- *Art.8 rubricato contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure....omissis comma 5 Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art.7, comma 4.....omissis l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione.....*

E' stata "Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata" sembra proprio di no anzi. Il contratto all'art.3 comma 2, ha affermato un principio che noi conosciamo bene, infatti parla di " *contemperamento*" significa che gli interessi del lavoratori devono essere contemperati con quelli dell'utenza è lo stesso principio recato dalla Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che consente ad un organo dello Stato di precettare differire etc.

E' stato istituito il confronto un mero dialogo al termine del quale viene redatta una sintesi, sostituisce la concertazione, dal latino cum certare combattere insieme per raggiungere un obiettivo, riportiamo da Ral Aran 730: "La concertazione consiste in una procedura non negoziale a termine volta a favorire, ove possibile, la ricerca di una **posizione condivisa** sulle materie ad essa espressamente demandate, normalmente rientranti nell'autonomo esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico. Nel corso della concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza."

Art.8 cosa determinerà? E' semplice quando non ci sarà accordo l'amministrazione pubblica potrà andare avanti da sola fino alla sottoscrizione di nuovo contratto integrativo, senza che il sindacato possa eccepire nulla.

Annuncio roboante: *Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata*” E’ vero? Ogni lavoratore può trarre le proprie conclusioni.

Usciremo periodicamente con degli atti che analizzeranno tutti gli istituti contrattuali, nel frattempo vogliamo assicurare i lavoratori che la nostra O.S. continuerà con rinnovato impegno a tutelare gli interessi dei lavoratori in tutte le sedi preposte.